



COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO D'USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ART. 1

Gli assegnatari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute o richiamate nel contratto di locazione e di quelle del presente Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

ART. 2

Gli assegnatari debbono:

- a) servirsi correttamente della cosa locata, ai sensi dell'art. 1587 del Codice Civile;
- b) avere la più ampia cura dell'alloggio assegnato e dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune, provvedendo anche alla pulizia degli stessi con le modalità stabilite dall'autogestione o, in mancanza, dall'ente gestore;
- c) servirsi dell'alloggio ad uso esclusivo d'abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta dell'ente gestore, nel rispetto della normativa vigente;
- d) favorire le attività ricreative negli spazi comuni e nei luoghi all'uopo riservati. Non è consentito l'esercizio delle attività di gioco su scale, pianerottoli e in luoghi pericolosi per l'incolumità dei bambini;
- e) sorvegliare con la maggior cura i propri bambini perché non abbiano a recare danni o disturbi. I genitori o coloro che li hanno in custodia, sono responsabili dei danni arrecati dai (propri) bambini alle persone ed alle cose;
- f) notificare tempestivamente all'ente gestore tutte le variazioni che avvengono nello stato di famiglia;
- g) chiudere accuratamente, dopo l'uso, i rubinetti dell'acqua e del gas. I danni di qualsiasi specie derivanti da incuria saranno posti a carico degli assegnatari e l'ente gestore sarà esentato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- h) in caso di rilascio - per qualsiasi ragione - dell'alloggio, essere disponibili a consentire la visita allo stesso degli eventuali nuovi assegnatari;
- r) affiggere, negli appositi spazi o bacheche, le comunicazioni di interesse comune degli assegnatari.

ART. 3

Negli stabili e negli alloggi di edilizia residenziale pubblica non è consentito:

- a) scuotere e battere dalla finestra verso strada e sui ripiani delle scale tappeti, stuoie, coperte, ecc. Tale operazione è permessa solo dai balconi e finestra verso cortile oppure negli spazi appositamente creati e dovrà effettuarsi nel rispetto del regolamento di Polizia urbana. È vietata l'installazione di stenditoi alle finestre, ai balconi e terrazze, salvo autorizzazione.
- b) depositare nei luoghi di uso comune biciclette, motocicli, utensili, attrezzi e comunque materiali ingombranti di qualsiasi tipo anche per breve tempo, salvo che tali spazi non siano a ciò destinati;
- c) spaccare legna ed altro nei locali, sulle scale, sui pianerottoli, corridoi, balconi e nelle soffitte;

- d) gettare nei sanitari materiali che possono otturarli o danneggiarli;
- e) tenere depositi di sostanze maleodoranti e di materie infiammabili, esplosive o comunque pericolose;
- f) tenere depositi di gas metano in bombole e altro materiale combustibile oltre la quantità strettamente necessarie per gli usi domestici, da utilizzare secondo le vigenti norme di sicurezza;
- g) lasciare aperti cancelli e accessi di uso comune;
- h) gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nel cortile, nella strada e nelle altre adiacenze;
- i) sovraccaricare le strutture degli alloggi, balconi, solai e altri vani;
- l) recare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura;
- m) depositare sul balcone, sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi, mettere vasi per fiori e piante sulle terrazze e finestre se non opportunamente assicurati, onde evitare eventuali cadute, L'innaffiamento deve essere fatto in modo da non arrecare danni agli assegnatari, alle persone, all'edificio e alle cose;
- n) tenere nell'alloggio animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscono pericolo. Negli spazi comuni gli animali non possono sostare e devono comunque essere adottate, oltre all'accompagnamento, le opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell'igiene. I proprietari degli animali sono comunque responsabili dei danni arrecati a persone o cose;
- o) trasgredire le norme interne sulla circolazione, sul parcheggio e sul lavaggio dei veicoli;
- p) modificare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati e costruire baracche nei cortili;
- q) mettere a dimora piante, coltivare ortaggi e fiori negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione dell'autogestione o, in mancanza, dell'ente gestore.
- r) modificare o alterare i viali, i cancelli, l'area a verde e di tutte le parti comuni senza l'autorizzazione scritta del Comune.

ART. 4

All'atto della sottoscrizione del contratto e non oltre, l'inquilino dovrà esporre per iscritto le eccezioni che egli avesse eventualmente e fare sullo stato di essi, in mancanza di che i locali si riterranno consegnati nelle dovute condizioni.

Fermo il disposto dell'art. 1576 C.C. sarà obbligo del Comune locatore di mantenere i locali in stato da servire all'uso per cui sono stati locati e di garantire il pacifico godimento per tutta la durata del contratto. L'inquilino, dal canto suo avrà cura dei locali affittatagli, riconsegnandoli a fine locazione in buono stato di conservazione. Egli dovrà rispondere di eventuali incendi e di tutti i danni e deterioramenti in genere prodotto per fatto e per colpa sua o dei suoi familiari e dipendenti o incaricati.

Nota: Gli interventi manutentivi per cui è prevista la compartecipazione fra ente e gestore e assegnatari saranno definiti sulla base di preventivi e di condizioni concordati fra le parti.